

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000180
DATA: 14/09/2017 17:58
OGGETTO: REGOLAMENTI SULL'ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO – AREA DELLA DIRIGENZA. REVISIONE.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Rossi Andrea in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Dall'Olimi Emanuela - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Donattini Maria Teresa - Direttore Amministrativo

Su proposta di Mariapaola Gualdrini - SERVIZIO UNICO METROPOLITANO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [09-01]

DESTINATARI:


- Collegio sindacale

DOCUMENTI:

File	Hash
DELI0000180_2017_delibera_firmata.pdf	C0ACACC1C93F86AD115D4175192689D98908ED77C3521A34F4BF3F63D168390F
DELI0000180_2017_Allegato1:	A14D7FECC1DC9ACB408DEE0A45F0004649C2525E2277D2C82B88DDEF3ADE5AD1
DELI0000180_2017_Allegato2:	ECECF758EDA05212BE921FF17A4AE6D1EEF3402738932EC910D801669FE09DB0



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: REGOLAMENTI SULL'ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO – AREA DELLA DIRIGENZA.
REVISIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati i seguenti regolamenti aziendali

- il “Regolamento sull’orario di servizio - Area della Dirigenza Medico-Veterinaria” approvato con deliberazione n.144 del 09.09.2010
- il “Regolamento sull’orario di lavoro e di servizio - Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa” approvato con deliberazione 186 del 13.12.2010

- richiamata la legge 30.10.2014, n. 161 “Disposizioni per l’adeguamento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, ed in particolare l’art. 14 che stabilisce che, a decorrere dal 25 novembre 2015, non sono più applicabili le deroghe in precedenza introdotte in materia di durata massima dell’orario di lavoro e di riposo giornaliero rispetto alla normativa generale contenuta nel D. Lgs n.66/2003 e smi;

- richiamata la disposizione di questa Azienda prot.n.39464 del 24.11.2015 ad oggetto “Attuazione del disposto dell’art.14 della legge 161/2014 in materia di durata massima dell’orario di lavoro e di riposo giornaliero”

- ritenuto, in relazione alla citata normativa, di aggiornare i regolamenti sull’orario di lavoro e di servizio Area della Dirigenza Medico-Veterinaria e Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa ad oggetto “Regolamento sull’orario di servizio, nei testi allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- su conforme proposta del del Responsabile del SUMAP,


Delibera

1) di approvare i documenti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ad oggetto:

- “Regolamento sull’orario di lavoro e di servizio – Area della dirigenza medico-veterinaria” “

- Regolamento sull’orario di lavoro e di servizio - Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa”

2) di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. dell’area medica e veterinaria, dell’area della dirigenza SPTA;



3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 40 – comma 3 –
L.R. 20.12.94 n. 50

REGOLAMENTO SULL'ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

Area della Dirigenza Medico-Veterinaria

1) PRESENZA IN SERVIZIOO

La presenza del dirigente in servizio deve essere assicurata mediante una opportuna programmazione degli orari di servizio e dei turni di guardia, affinché l'impegno di servizio sia correlato alle esigenze della struttura cui è assegnato.

A tal fine ogni Direttore di Unità Operativa predispone il piano di attività-presenza (piano di servizio), di norma bisettimanale o mensile, da cui si evince il numero dei dirigenti medici presenti nelle diverse fasce orarie e assegnati alle singole attività da garantire, definite sul piano quali-quantitativo sulla base di quanto negoziato nel budget di U.O. avendo riguardo alla congruità degli organici aziendali, ai programmi di sviluppo tecnologico-organizzativo e tenendo, altresì conto della formulazione del piano di lavoro medio dell'equipe.

Nel piano di servizio dovrà essere esplicitata la quota parte di attività assistenziale resa dal direttore della U.O., indicativamente ammontante al 50% del debito orario complessivo (20 ore/sett. per almeno 46 settimane/anno).

Il piano dovrà essere disponibile alla consultazione presso la U.O. ed inviato alla Direzione tecnica di riferimento.

2) NORMATIVA E CRITERI DI RIFERIMENTO

La predisposizione dei piani di servizio tiene conto che l'attività del Dirigente Medico e Sanitario deve avvenire nel rispetto dei contenuti degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del CCNL 03/11/2005, nonché delle norme contenute nel DLgs 66/2003, in particolare in materia di riposo giornaliero (art.7), di riposo settimanale (art.9) e di durata settimanale dell'orario di lavoro (art.4).

L'orario di lavoro dei dirigenti medici (salvo quanto previsto dall'art.15 del CCNL del 3/1/2005) è stabilito in 38 ore settimanali, di cui 34,5 per attività assistenziali e 3,5 per aggiornamento. L'orario di lavoro dei singoli dirigenti, di cui all'art. 14 del CCNL del 3/11/2005, è articolato in modo flessibile su 5 o 6 giorni lavorativi nell'arco della settimana.

In particolare si ribadisce che l'orario di lavoro tiene conto dei seguenti punti:

a) **attività istituzionali:** quelle effettuabili all'interno dell'orario istituzionalmente dovuto, secondo quanto previsto dall'art. 14 del CCNL del 3/11/2005,

a) **attività straordinarie:** sono quelle effettuabili a seguito di chiamata in pronta disponibilità, per guardie o per eventi eccezionali nei quali si riconduce il lavoro straordinario, che non deve essere utilizzato per la programmazione della normale attività

b) **attività aggiuntive:** sono quelle effettuabili secondo gli istituti contrattuali previsti dagli articoli: 18 del CCNL 03/11/2005 (turni di guardia notturna a € 480) e 55, c. 2 del CCNL 8/6/2000 (liste d'attesa)

c) **Impegno di servizio aggiuntivo:** alle ipotesi dei precedenti punti b) e c), si aggiunge la possibilità della produzione di un impegno di servizio aggiuntivo, qualora necessario per il raggiungimento degli obiettivi negoziati in sede di budget, remunerato con lo stipendio di risultato.

Il Direttore dell'U.O, garantisce il corretto equilibrio nella ripartizione dei turni di lavoro tra i componenti dell'équipe in modo tale che tutti i dirigenti rispettino il debito orario base contrattuale (38 ore settimanali, comprese 3.5 ore per attività non assistenziali e aggiornamento) e che sia garantito il rispetto delle seguenti norme contenute nel DLgs 66/2003, divenute obbligatorie anche per il personale SSN (art.14 DLgs 161/2014) che prevedono:

- **“Riposo giornaliero” (art.7)** che sancisce il diritto del lavoratore a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. L'arco temporale sul quale calcolare il riposo, come chiarito dalla Circolare del Ministero del lavoro e politiche sociali n. 8/2005 va inteso “dall'ora di inizio della prestazione lavorativa”. Il riposo deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di pronta disponibilità. In questo caso si sommeranno le ore di riposo effettuate a monte e a valle della chiamata, in modo che siano comunque garantite le 11 ore complessive nell'arco delle 24.
- **“Riposo settimanale” (art. 9)** di norma coincidente con la domenica. Il riposo settimanale, della durata di 24 ore consecutive, che si sommano al riposo giornaliero (24+11) , deve comunque essere garantito nella misura di 2 giornate in un periodo di 14 giorni,
- **“Durata massima dell'orario di lavoro” (art. 4)** La durata media dell'orario di lavoro settimanale (da lunedì a domenica) non può in ogni caso superare le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento alla media settimanale da considerarsi nel periodo del quadrimestre.

Ai fini della normativa in oggetto, rientrano nel computo dell'orario di lavoro le seguenti attività:

- il lavoro ordinario,
- il lavoro svolto in regime di straordinario
- l'attività svolta in regime di pronta disponibilità
- la formazione obbligatoria
- le attività richieste dall'Azienda a titolo di similalp.

Il Direttore di UO adotta una programmazione dei turni di lavoro ed ogni misura idonea a dare applicazione alla normativa richiamata. Copia del turno programmato dovrà essere inviato alla Direzione Tecnica ed alla Direzione del Dipartimento di riferimento, al fine di dare evidenza delle misure di programmazione adottate. Alle stesse dovranno inoltre essere comunicate contingenti situazioni di criticità, assenze improvvise ed altri eventi imprevedibili che possono determinare difficoltà, ovvero richiedere deroghe nella applicazione delle norme in argomento.

Qualora si verificano assenze improvvise e non prevedibili dal servizio di operatori, il Direttore di riferimento dovrà prioritariamente mettere in campo tutte le misure organizzative previste dai regolamenti interni e, successivamente, valutare la possibilità di una riorganizzazione delle presenze in servizio in modo tale da garantire la continuità delle attività programmate, nel rispetto della normativa sui riposi. Qualora ciò non sia possibile si dovrà valutare la possibilità di richiamare in servizio operatori per i quali sia comunque garantito il rispetto del riposo delle 11 ore. Infine, qualora non sussista questa possibilità si ritiene possibile, in via eccezionale, il richiamo in servizio di operatori in deroga al riposo delle 11 ore solo nel caso in cui, in mancanza di ciò, si pregiudicherebbe la continuità di attività sanitarie urgenti. Il richiamo in servizio, in questo ultimo caso, deve essere comunicato tempestivamente alla Direzione di riferimento, unitamente alle motivazioni che lo hanno determinato.

Sono esclusi dalla applicazione della normativa in oggetto, ai sensi dell'art.17 comma 5 del DLgs 66/2003 i lavoratori la cui presenza in servizio è autodeterminata dai lavoratori stessi che, nello specifico delle aziende sanitarie, riguarda i soli titolari di incarico di Direttore di Struttura complessa e di Responsabile di Unità Operativa semplice dipartimentale.

Ogni Direttore deve fissare l'orario di inizio e durata dei singoli turni di servizio nel piano di servizio. Alla chiusura del mese il Direttore di UO dovrà esercitare la propria funzione di verifica e controllo, attraverso il riscontro dell'orario effettivamente svolto dai singoli dirigenti della UO rispetto a quanto previsto nel piano di servizio.

La rilevazione delle presenze, effettuata mensilmente dagli appositi uffici, non considererà gli orari timbrati in anticipo sull'inizio turno del mattino, del pomeriggio, della notte e dello smonto guardia, di oltre 20 minuti, a meno di specifica autorizzazione del Direttore di UO, di norma mensile. La stessa modalità viene applicata all'inizio della fascia oraria per i dirigenti che operano nei servizi attivi per i quali sono previste fasce orarie definite.

L'eventuale tempo lavoro aggiuntivo oltre il debito contrattuale sarà oggetto di recupero o pagamento secondo modalità fissate ai punti successivi.

Al Dirigente Medico deve essere garantita l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti tramite l'utilizzo del monte ore assegnato dal contratto (3.5 ore medie/settimanali). Le ore previste come settimanali potranno essere utilizzate, anche in via cumulativa, per permettere la partecipazione ad attività formative, anche esterne all'Azienda, in linea con il programma formativo dell'U.O.

Disciplina della pausa

Qualora l'orario di lavoro del dirigente ecceda il debito orario medio giornaliero feriale (7 ore, compresa la flessibilità giornaliera) deve essere previsto un obbligo di intervallo tra l'orario mattutino e quello pomeridiano, a tutela del lavoratore per il recupero delle energie psico-fisiche.

La pausa dal servizio deve essere smarcata negli orologi marcatempo ed ha durata minima di 10 minuti; in caso di mancata stimbratura, la pausa, decurtata d'ufficio dall'orario dopo 7 ore di lavoro continuativo, è fissata in 30 minuti.

La mancata effettuazione della pausa da parte del dirigente, per esigenze di servizio, autorizzata formalmente dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza, verrà riconosciuta, a tutti gli effetti, come orario di servizio.

3) SERVIZIO DI GUARDIA E PRONTA DISPONIBILITA'

Per l'effettuazione dei servizi di guardia o pronta disponibilità il Direttore di UO può prevedere l'impiego di orario straordinario che può essere oggetto di pagamento (sulla base del budget accordato a ciascuna equipe) o di recupero secondo quanto richiesto dal singolo Dirigente tenuto conto delle esigenze di servizio.

Il pagamento potrà avvenire solo se il dirigente ha svolto l'orario di guardia o pronta disponibilità al di fuori del debito orario contrattuale dovuto nel mese di riferimento. Il costo unitario dell'ora di straordinario sarà maggiorato come da indicazione contrattuale (tariffa feriale, notturna o festiva, notturna e festiva).

La richiesta di pagamento dello straordinario con specifica indicazione del turno, o di parte dello stesso, da retribuire, viene autorizzata caso per caso dal Direttore di UO, dandone contestuale informazione all'interessato.

La distribuzione del budget dello straordinario per equipe potrà subire modifiche e adattamenti infra esercizio, nell'ambito dei singoli Dipartimenti, a seguito dell'emergere di necessità contingenti.

Il Direttore di UO, autorizza mensilmente i turni svolti in regime straordinario comunicandoli ai competenti uffici per il relativo pagamento sulla base dei criteri condivisi all'interno dell'UO, nei limiti del budget assegnato.

Le ore prodotte e regolarmente riconosciute ogni mese, tenuto conto di quanto previsto dal presente regolamento, che non potranno essere monetizzate mediante l'utilizzo del fondo condizione di lavoro o modalità analoga derivante da precisi accordi aziendali, verranno recuperate secondo modalità fissate ai punti successivi

Il compenso ex art.8 del CCNL del 5/7/06 è corrisposto per ogni turno di guardia notturno a condizione che non si proceda al pagamento di lavoro straordinario, di tutto o parte dello stesso turno sulla base delle risultanze orarie del mese di riferimento.

Le ore rese a seguito di chiamata durante il servizio di pronta disponibilità verranno tutte retribuite, nei limiti del Fondo aziendale, a meno di diversa richiesta degli interessati e a condizione che sia stato assolto il debito orario mensile.

Le ore straordinarie prestate per servizio di guardia e/o pronta disponibilità non debbono di norma eccedere il limite individuale di 250 ore annue.

4) RECUPERO DI ECCEDENZE ORARIE

Le assenze a titolo di recupero di eccedenze di orario, a seguito dell'attuazione del piano di servizio sopra indicato, avvengono, come previsto dall'art. 28 del CCNL 10 febbraio 2004 e dall'art 24 del CCNL 3 novembre 2005, "compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle ferie maturate e non fruita". In caso non sia possibile, per motivi di servizio, accogliere integralmente richieste concomitanti di ferie e recuperi, vengono autorizzate prioritariamente le richieste di ferie; l'effettuazione dei recuperi richiesti e non autorizzati potrà essere successivamente accordata sulla base dei criteri descritti nel presente paragrafo.

La valutazione delle eccedenze orarie, anche al fine del relativo recupero, viene effettuata a fine mese.

A tal fine la richiesta di assenza a recupero del dirigente può essere autorizzata dal Direttore di struttura complessa sulla base dei seguenti criteri:

- a. Il recupero a ore di orario aggiuntivo svolto per esigenze di servizio è possibile previa autorizzazione del Direttore dell'U.O. che tiene conto della richiesta nell'articolazione flessibile del piano delle presenze settimanali.
- b. Il recupero a giorni interi di assenza è possibile solo per orario aggiuntivo relativo all'effettuazione di turni di guardia. Per ogni turno di guardia, per il quale non si sia proceduto al pagamento, anche parziale, di ore, è possibile effettuare una giornata di assenza a titolo di recupero.
- c. I recuperi a giorni interi, qualora collegati a ferie, non dovranno superare la percentuale del 33% se collegati a ferie residue dell'anno precedente (1 giornata a recupero collegata a 3 giornate di ferie) e del 50% se collegati a ferie dell'anno in corso (1 giornata a recupero e 2 giornate di ferie).
- d. fermo restando quanto sopra precisato in materia di presenza in servizio, nell'ambito delle singole UU.OO. il Direttore può stabilire che, in relazione ai piani di lavoro settimanali, i dirigenti prestino l'attività lavorativa su 5 giornate, con riposo compensativo nella giornata di sabato, o in diversa giornata, senza necessità di specifica autorizzazione.

- e. il recupero a giorni interi, non necessariamente connesso all'effettuazione di turni di guardia, è possibile anche in occasione di periodi di riduzione programmata delle attività.
- f. In ogni caso il recupero va programmato di regola entro il mese successivo rispetto alla maturazione dell'orario aggiuntivo; le ore maturate nell'anno precedente saranno rese disponibili per il recupero, di norma, fino al 31 marzo dell'anno successivo
- g. La mancata autorizzazione al recupero, da parte del Direttore, dovrà essere formalmente motivata